

Ambito di Seriate

Seriate, Albano S.Alessandro, Bagnatica, Brusaporto,
Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello,
Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de' Roveri



Regolamento per l'erogazione del
"Buono Disabili"
per cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito di Seriate

1. Principi generali

Il seguente regolamento disciplina, all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni associati, previsto dalla normativa nazionale e regionale ed in particolar modo ai sensi del comma 2 lettera g) della Legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328, l'istituzione del "Buono Disabili", esclusivamente quale contributo monetario finalizzato alla realizzazione di un progetto educativo o assistenziale concordato con il Servizio sociale di riferimento a favore di soggetti disabili residenti nei Comuni dell'Ambito territoriale di Seriate.

2. Finalità

Il "Buono Disabili" è un mezzo di sostegno a progettualità individuali specifiche attivate a favore di persone disabili e delle loro famiglie. Non trattandosi di mera erogazione economica, è escluso l'utilizzo del Buono per l'abbattimento o la copertura delle rette di servizi residenziali (CAH, CSS, CRH, etc.) o diurni (SFA, CSE, CDD, etc.).

3. Destinatari

Possono beneficiare del "Buono Disabili" tutte le persone che presentano disabilità fisica o psichica non inserite in strutture residenziali o semi-residenziali permanenti che abbiano un'età compresa tra 0 e 64 anni alla data di apertura della raccolta delle domande stabilita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito.

4. Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per l'ottenimento del "Buono Disabili" le famiglie residenti nell'Ambito di Seriate che alla data dell'apertura della domanda presentano i seguenti requisiti:

- Presenza nel nucleo familiare di un disabile con età compresa tra 0 e 17 anni titolare di semplice certificato di invalidità o disabile da 18 e 64 anni titolare di certificato di invalidità con annessa percentuale di invalidità superiore al 66% secondo la tipologia di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 18/05/2001;
- Reddito ISEE del nucleo familiare come determinato dai disposti dei D.Lg.s 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione, non superiore a € 16.000,00 e titolari di redditi aggiuntivi non assoggettabili ad I.R.P.E.F. per un importo riparametrato non superiore a € 8.000,00.

I cittadini disabili extracomunitari devono essere titolari di carta o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

5. Criteri di selezione

La valutazione della situazione di bisogno denominata "Indice di fragilità sociale" è determinata considerando i seguenti aspetti:

- a. La condizione economica del nucleo familiare del richiedente che verrà misurata mediante un indicatore numerico di reddito denominato "Indice di capacità economica" che considera la situazione economica complessiva;
- b. Il carico sociale della persona rilevato dagli Assistenti sociali con l'ausilio di strumenti di valutazione appositamente costruiti a seconda che si tratti di un disabile minorenne o di un disabile maggiorenne, utilizzati dopo aver effettuato la visita domiciliare e i dovuti colloqui con la famiglia

Le due dimensioni della *condizione economica* e del *carico sociale* confluiranno in un indicatore numerico di sintesi denominato "Indice di fragilità sociale" che costituisce l'esito finale della valutazione e su di esso verrà costruita la graduatoria degli aventi diritto al "Buono Disabili".

6. Determinazione dell'indice di capacità economica

In primo luogo è necessario determinare la condizione economica complessiva del richiedente conteggiando la somma dei redditi non assoggettabili ad I.R.P.E.F. eventualmente posseduti e detraendo da questa somma le spese sostenute per familiari diversi dal possibile beneficiario come segue:

$\text{Sit. Econ. complessiva} = \text{Reddito ISEE} + [(\text{Redditi aggiuntivi} - \text{Spese})/\text{parametro isee}]$
--

Dove per redditi aggiuntivi si intendono le seguenti provvidenze economiche non assoggettate ad I.R.P.E.F.:

- Pensione/assegno sociale;
- Assegno di accompagnamento;
- Pensioni, indennità e assegni corrisposti dallo Stato a qualsiasi titolo;
- Rendite vitalizie INAIL;
- Pensioni di guerra;
- Pensioni e indennità corrisposte ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- Assegni percepiti dal coniuge per il mantenimento dei figli;
- Contributi pubblici (comunali, regionali, dell'Asl di qualsiasi tipo) ad esclusione delle riduzioni o esenzioni di rette e del Buono socio assistenziale L.328/00;
- Altre provvidenze

per spese detraibili si intendono le sottoelencate spese sostenute per componenti del nucleo familiare diversi dal possibile beneficiario del Buono:

- Rette per case di riposo;
- Rette per centri di formazione e socializzazione per disabili;
- Rette per affidi di minori in comunità;
- Rette per centri residenziali per disabili;
- Rette per centri diurni integrati;
- Rette per asili nido e scuola materna.

Le spese riparametrate detraibili sono ammesse in detrazione fino a concorrenza della situazione economica complessiva.

Sia le spese che i redditi aggiuntivi dichiarati devono riferirsi all'annualità considerata dalla dichiarazione I.S.E.E. e saranno riparametrati secondo l'indice di riparametrazione presente nella dichiarazione I.S.E.E.

I redditi aggiuntivi dichiarati e le spese portate in detrazione saranno soggetti a controllo e accertamento da parte degli operatori dei Comuni.

L'indice di capacità economica si determina dunque nel seguente modo:

$$\text{I.C.E.} = 100 - \left(100 \times \frac{\text{Situazione economica complessiva}}{\text{Soglia di reddito fissata}} \right)$$

Dove ad una situazione economica complessiva minima pari a zero si attribuiscono 100 punti e ad una situazione economica complessiva pari alla soglia di reddito fissata si attribuiscono 0 punti.

7. Determinazione del Carico sociale

Il punteggio riferito all'indice di carico sociale è determinato a partire da due procedure di valutazione distinte:

- Per le famiglie con presenza di disabili maggiorenni, attraverso la compilazione da parte dell'Assistente sociale del Comune di residenza della "Scheda tecnica di presentazione della situazione – Disabili maggiorenni" alla quale viene attribuito un punteggio da 1 a 100 dalla commissione di valutazione di cui all'art. 8;
- Per le famiglie con presenza di disabili minorenni, attraverso una procedura distinta in due fasi:
 - La compilazione di una scheda di valutazione generale del caso con l'attribuzione di un punteggio da 1 a 50 attraverso l'ausilio di una griglia indicante i singoli punteggi predeterminati per ogni indicatore sociale descritto;
 - La redazione della "Scheda tecnica di presentazione della situazione – Disabili minorenni" alla quale viene attribuito un punteggio da 1 a 50 dalla commissione di valutazione di cui al punto 8.
 - Il carico sociale complessivo è dato dalla somma dei punteggi delle due schede precedenti.

In entrambe le tipologie di possibili beneficiari, la "Scheda tecnica di presentazione della situazione" dovrà indicare anche l'ipotesi del possibile progetto di sostegno alla famiglia e la proposta dell'entità e della durata del Buono in relazione all'intervento.

8. Commissione di valutazione

Un'apposita commissione esamina tutta la documentazione prevista e assegna un punteggio alla "Scheda tecnica di presentazione della situazione" che per le famiglie con disabili maggiorenni equivale all'indice di "Carico Sociale" mentre per le famiglie con disabili minorenni lo stesso viene determinato come sopra esposto all'art. 7 dalla somma del punteggio della "Scheda di valutazione generale del caso" e del punteggio della "Scheda tecnica di presentazione della situazione".

La commissione inoltre, in base alla proposta dell'Assistente sociale di riferimento, stabilisce l'importo del Buono tra quelli previsti al successivo punto 10 e ne determina la durata.

La commissione è costituita da:

- Il Coordinatore sociale dell'Ufficio di Piano
- Il Coordinatore del Tavolo Disabili
- Il Coordinatore socio-sanitario del Distretto Asl
- Due Assistenti sociali designate dall'Ufficio di Piano

9. Determinazione dell'indice di fragilità sociale

Il punteggio relativo all'indice di "fragilità sociale" che determina il punteggio del richiedente è determinato dalla seguente formula:

$\text{Indice di fragilità sociale} = (\text{Indice di Capacità Econ.} + \text{Indice di carico sociale})/2$
--

10. Entità del Buono

Al fine di consentire una risposta differenziata alle diverse esigenze di bisogno sociale sono stati individuati importi differenti di buoni. L'entità del buono è distribuita su una scala di cinque valori che va da un minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 350,00 e attribuiti ai sensi del punto 7 e 8 da parte della commissione e su proposta dell'Assistente sociale.

Entità buono
Entità massima (350 euro)
Entità medio alta (300 euro)
Entità media (250 euro)
Entità medio bassa (200 euro)
Entità minima (150 euro)

Nei nuclei familiari con più di un potenziale beneficiario, l'importo del secondo buono verrà stabilito dall'Assistente sociale di riferimento in base ai seguenti criteri:

In caso i due o più beneficiari abbiano progetti personalizzati diversi o non cumulabili si assegnano due buoni interi.

In caso i due o più beneficiari abbiano degli interventi personalizzati ma usufruibili da entrambi si assegna il primo buono intero e metà dei successivi.

11. Modalità di accesso alla presentazione della domanda

Verificati i requisiti di ammissione di cui all'art. 4 il familiare di riferimento presenta, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Piano, la richiesta al Comune di residenza nel periodo così come determinato all'art. 3. Alla domanda devono essere allegati:

- a. (Auto)certificazione per redditi aggiuntivi e spese sostenute;
- b. Dichiarazione sostitutiva unica;
- c. Certificazione ISEE;
- d. Certificato di invalidità superiore al 66% per disabili maggiorenni;
- e. Certificazione di invalidità delle autorità competenti per disabili minorenni;
- f. Copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

12. Procedura di assegnazione

Le risorse a disposizione per l'assegnazione dei buoni stabilite annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, sono ripartite tra i richiedenti in base alla graduatoria di Ambito e secondo le risultanze della Commissione di valutazione.

L'Ufficio di Piano procederà a livello gestionale a coordinare gli interventi dei singoli Comuni svolgendo le seguenti funzioni centralizzate:

- a. Coordinamento del personale addetto, nei Comuni dell'Ambito;
- b. Determinazione dell'Indice di fragilità sociale;
- c. Comunicazioni ai Comuni degli aventi diritto e degli eventuali esclusi dalla procedura di assegnazione del Buono;
- d. Atti di impegno delle risorse disponibili;
- e. Liquidazione del buono ai beneficiari dell'Ambito;
- f. Atti di subentro di nuovi beneficiari al verificarsi delle cause di decadenza degli aventi diritto al Buono;
- g. Monitoraggio delle risorse;
- h. Comunicazioni mensili ai Comuni di avvenuta liquidazione del Buono agli aventi diritto;
- i. Rendicontazione periodica ai Comuni e all'Assemblea dei Sindaci.

I singoli Comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a. Verifica dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti di cui all'art. 4 e della relativa documentazione;
- b. Raccolta delle domande;
- c. Compilazione delle schede per la determinazione del carico sociale;
- d. Trasmissione della documentazione in formato elettronico e cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune Capofila dell'Ambito entro il termine fissato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito;
- e. Comunicazioni di assegnazione agli aventi diritto e di decadenza agli esclusi;
- f. Verifica e monitoraggio delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari;
- g. Segnalazioni all'Ufficio di Piano delle eventuali cause di decadenza verificatesi durante l'erogazione del Buono.

Le domande che verranno consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune Capofila in ritardo o incomplete sia in riferimento ai campi obbligatori richiesti che agli allegati, verranno escluse automaticamente dall'erogazione.

13. Modalità e durata dell'assegnazione del Buono

I Buoni sono attribuiti a ciascun richiedente residente nell'Ambito indipendentemente dal Comune di appartenenza, sino ad esaurimento delle risorse economiche stabilite dall'Assemblea dei Sindaci e assegnate con determinazione dirigenziale.

Pertanto l'Ufficio di Piano assegnerà il "Buono Disabili" in ordine decrescente di punteggio personale relativo all'Indice di fragilità sociale, fermo restando che l'entità del Buono è determinata dalla Commissione di valutazione.

L'erogazione del buono è vincolata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato predisposto dal Servizio Sociale.

14. Cause di decadenza dal diritto

Il beneficiario decade dal diritto di percepire il "Buono Anziani" per le seguenti cause:

- a. Ricovero definitivo in una struttura residenziale;
- b. Trasferimento della residenza in altro Distretto;
- c. Decesso;
- d. Riduzione della percentuale di invalidità sotto il limite fissato (nel caso delle persone disabili adulte);
- e. Non rispetto del progetto concordato con il Servizio sociale, a seguito di valutazione dell'Assistente sociale;
- f. Mancata comunicazione all'Assistente Sociale di riferimento in caso di trasferimento della residenza in altro Comune dell'Ambito di Seriate;
- g. Mancata presentazione di copia del permesso di soggiorno, nel caso in cui il buono venga utilizzato per la copertura anche parziale di interventi di assistenza prestati da cittadini extracomunitari;
- h. Mancato rinnovo del permesso o carta di soggiorno per i beneficiari extracomunitari;
- i. Sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati.

In caso di decadenza la sospensione del buono decorre dal mese successivo al verificarsi di una delle cause sopra indicate. Nel corso dell'anno il Buono viene assegnato ad un altro soggetto, in ogni caso, secondo la graduatoria di Ambito non appena sottoscritto il progetto con il Servizio sociale di riferimento.

15. Sottoscrizione del progetto personalizzato

L'erogazione del Buono è vincolata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato con l'Assistente Sociale di riferimento. Il progetto viene elaborato di concerto con la famiglia secondo le necessità riscontrate dalla valutazione del caso specifico.

Nel caso in cui il buono venga finalizzato a copertura parziale o totale del costo sostenuto per un'assistenza domiciliare da parte di persone estranee al nucleo familiare, il personale in questione deve possedere regolare permesso di soggiorno che deve essere presentato al Servizio Sociale in fase di sottoscrizione del progetto.

16. Modalità di erogazione

L'erogazione del Buono è mensile e viene liquidata alla fine del mese, con inizio dalla data di avvio del progetto ed è a cura dell'Ufficio di Piano.

17. Controlli

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio disciplinato dal presente regolamento, ogni Comune attiva i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento interno e da quanto stabilito dalle seguenti fonti legislative:

- a. Artt. 3,46,47 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- b. Artt. 32-33 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- c. Art. 4 comma 7 D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e ogni successiva modifica e integrazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ufficio di Piano su segnalazione del singolo Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

18. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito di Seriate.

19. Trattameto dei dati personali

La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione del d.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 (codice in materia dei dati personali).